

### Servizio di domicilio digitale per i creditori

L'art. 10, comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza recita:

“Gli organi di cui al comma 1 (il rif. è agli di organi di gestione, controllo o assistenza della procedura) **attivano**, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, **un domicilio digitale**, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:

- a. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
- b. ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
- c. al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.”

In Fallco è possibile **richiedere l'attivazione del servizio che consente di creare il c.d. domicilio digitale** (una PEC) da assegnare ai singoli soggetti - così come individuati dalla norma - per:

1. ricevere le comunicazioni dalla PEC della procedura;
2. inviare e/o rispondere mediante PEC alla PEC della procedura (esclusivamente alla pec della procedura).

Quindi è indispensabile che la procedura abbia attivato una Pec di Fallco.

